

PROCEDURA SUI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI
INDIPENDENZA

**ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth
Milan**

Vers. 1 - Approvata dal Consiglio di Amministrazione di UCapital24
S.p.A. in data 4 agosto 2025

Art. 1 - Premessa.

1.1. Il presente documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di UCapital24 S.p.A. ("**UCapital24**" o la "**Società**"), contiene i "*criteri quantitativi e qualitativi di significatività relazioni potenzialmente rilevanti*" (i "**Criteri**") che dovranno essere di norma applicati dall'organo di controllo della Società ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'Amministratore Indipendente, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento EGM**").

1.2 Tale valutazione sarà eseguita dal Consiglio di Amministrazione (i) dopo la nomina dell'amministratore che si qualifica indipendente e (ii) successivamente, almeno una volta all'anno, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione della Società stessa.

1.3 Almeno all'inizio del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione renderà noto mediante comunicato i criteri quantitativi e qualitativi che applicherà nella suddetta valutazione, ratificando quindi i Criteri di cui alla suddetta procedura (la "**Procedura**") o, qualora sussistano motivi ragionevoli per farlo, discostandosi da essi.

1.4 I Criteri definiti nella presente Procedura non sono infatti di per sé vincolanti né per il Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua adozione, né per quelli che verranno nominati successivamente, a meno che la Procedura non venga ratificata dai medesimi, formalmente o per fatti concludenti (come in caso di valutazione dell'indipendenza dell'Amministratore Indipendente effettuata sulla base dei Criteri).

1.5 Nella definizione dei Criteri, il Consiglio di Amministrazione di UCapital24 ha, tra l'altro, tenuto conto delle raccomandazioni di cui al Codice di Corporate Governance pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, nonché dai chiarimenti forniti nella raccolta "*Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance - edizione 2020*".

Art. 2 - Criteri di valutazione.

L'indipendenza dell'Amministratore Indipendente va di norma esclusa secondo i seguenti Criteri:

- a) se è un **azionista significativo** della Società, dove per "*azionista significativo*" - come previsto dal Regolamento EGM - si intende un azionista al 5% o più in una categoria di azioni Euronext Growth Milan (escluse le azioni proprie) ai sensi del regime per le partecipazioni rilevanti nel Testo Unico della Finanza. A tal fine si computano anche le azioni complessivamente conferite nel patto parasociale avente per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'emittente Euronext Growth Milan. Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, anche un azionista al 5% sulla base delle azioni ordinarie;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un **amministratore esecutivo o un dipendente**:
 - della Società, di una società da essa controllata o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di "*azionista*

significativo” riportata nella precedente lett. a);

- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una **significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**:
- (i) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management* (ove per “*top management*” si intendono alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del Gruppo ad essa facente capo);
 - (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Ai fini della presente lett. c), sono di regola ritenute significative – salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento allo specifico Amministratore Indipendente – le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, almeno uno dei seguenti parametri:

- in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l’amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i) e (ii), il 10% del reddito netto dell’amministratore, come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi;
- il 10% del fatturato annuo del Gruppo cui appartiene l’impresa o l’ente di cui l’amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l’amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, e/o di una sua controllata, una **significativa remunerazione aggiuntiva** rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione agli eventuali comitati della Società.

Ai fini di quanto precede, per “*compenso fisso per la carica*” si intende:

- la remunerazione determinata dall’Assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell’ambito dell’importo complessivo eventualmente deliberato dall’Assemblea per l’intero Consiglio di Amministrazione;

- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vicepresidente), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili. Per "*compensi per la partecipazione ai comitati*" si intendono i compensi che l'amministratore riceve in ragione della sua partecipazione agli eventuali comitati endoconsiliari, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da "comitati", e dunque rientrano nel "compenso fisso per la carica" anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo.

Al contrario, il compenso ricevuto dall'amministratore della Società per gli incarichi nelle società controllate è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività" ai fini della presente lettera d).

In particolare, si considera a questi fini "significativa" la remunerazione aggiuntiva corrisposta all'amministratore dalla Società, o da una sua controllata, che superi il 30% del "compenso fisso per la carica" spettante all'amministratore, calcolato secondo quanto sopra precisato;

- e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore della società/associazione professionale incaricata della revisione legale della Società o di una società/associazione professionale facente parte dello stesso *network* della medesima;
- h) se è un "Familiare Rilevante" (come definito dalla Procedura di *Internal Dealing* della Società) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. 3 – Interpretazione delle disposizioni statutarie.

Resta inteso che la definizione di Amministratore Indipendente contenuta nello Statuto della Società (art. 18 - "Consiglio di Amministrazione") deve essere ora letta alla luce del nuovo art. 6-bis del Regolamento EGM, con la conseguenza che dall'art. 19.5, in attesa della relativa modifica statutaria deve essere interpretato come se la lettera e) fosse stata eliminata e, dunque, come se avesse il seguente testo:

~~"[...] e) una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, [...]."~~

Tali requisiti, in conformità con la presente Procedura e con l'art. 6-bis del Regolamento EGM, verranno quindi accertati dal Cda dopo la nomina dell'Amministratore Indipendente e, successivamente, almeno una volta all'anno.

Art. 4 - Disposizioni Finali.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati sul mercato Euronext Growth Milan.